

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

LXXVI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 14 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegni e proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Ordinamento della professione di giornalista. (1563);	
PINTUS: Dell'ordine dei giornalisti. (1033)	909
PRESIDENTE . . . . .	909, 910, 911, 913, 914
BREGANZE, <i>Relatore</i> . . . . .	910, 912, 914
KUNTZE . . . . .	910
PINNA . . . . .	911
VALIANTE . . . . .	911, 913
SCHIAVETTI . . . . .	911, 912, 914
MIGLIORI . . . . .	912
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	910, 911, 912
BERLINGUER . . . . .	912, 913
COMANDINI . . . . .	913
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	913

La seduta comincia alle 10,15.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: **Ordinamento della professione di giornalista (1563) e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pintus: Dell'ordine dei giornalisti (1033).**

PRESIDENTE: L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento della professione di giornalista e della proposta di legge di iniziativa del deputato Pintus: « Dell'ordine dei giornalisti ».

Onorevoli colleghi, riprendiamo l'esame di questo provvedimento con la discussione dell'articolo 23. Ne dò lettura:

Onorevoli colleghi, riprendiamo l'esame di questo provvedimento con la discussione dell'articolo 23. Ne dò lettura:

## CAPO I.

## DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

## ART. 23.

*Albo istituzione.*

« Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti professionisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.

I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo professionale di Roma ».

Il Comitato ristretto ha proposto di rettificare, in questo come ai successivi articoli 24 e 25, la formulazione parallelamente alla nuova formula prevista per l'articolo 1.

Un emendamento dell'onorevole Relatore propone di sostituire il primo comma come segue:

« Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nella circoscrizione del Consiglio. L'albo è ripar-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

tito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti ».

Prego l'onorevole Relatore di volerlo illustrare.

BREGANZE, *Relatore*. Il Comitato ristretto, se la memoria non mi tradisce, aveva rilevato che, avendo l'articolo 1 previsto il parallelismo fra le due categorie, quella dei giornalisti professionisti e quella dei giornalisti pubblicisti, i tre primi articoli di questo titolo II, e precisamente gli articoli 23, 24 e 25, dovevano tener conto di quella realtà già concretata in quell'articolo. Conseguentemente, nel formulare i suoi suggerimenti, ha suggerito di rettificare la formulazione di questi articoli 23, 24 e 25 parallelamente alla nuova formula prevista per l'articolo 1. Da qui l'opportunità, secondo me, che in questo primo articolo relativo all'albo professionale, si renda chiaro che si tratta di un duplice elenco e che, poi, all'articolo 24, là dove si parla di albo, questo abbia a riferirsi, evidentemente, sia all'uno sia all'altro settore. E, sempre secondo me, una modifica successiva relativamente all'articolo 25, potrebbe essere eventualmente la soppressione dell'intero articolo, in quanto l'indicazione generale introdotta al primo comma dell'articolo 23 in esame, assorbirebbe anche il contenuto di detto articolo 25.

Questo, il telaio, per così dire, delle modifiche che il comitato ristretto in forma sintetica proponeva e che io ho poi cercato di tradurre in una forma più specifica coi miei emendamenti.

Comunque, per concludere, formalmente l'articolo 23 sarebbe questo. Esso conserverebbe la rubrica attuale. Poi, direbbe: « Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nella circoscrizione del Consiglio. L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti, l'altro dei pubblicisti ». Resterebbe, poi, l'intero secondo comma nel testo governativo: « I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo professionale di Roma ».

Questa è la portata e questa è la nuova formulazione da me suggerita per l'articolo 23.

PRESIDENTE. Domando se vi sono osservazioni.

Poiché non ve ne sono, pongo in votazione il primo comma dell'articolo nel testo proposto come da emendamento dell'onorevole Relatore di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il secondo comma, per il quale non vi sono emendamenti, nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

L'articolo 23 risulta, pertanto, così formulato:

(Albo: istituzione).

« Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nella circoscrizione del Consiglio. L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti.

I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo professionale di Roma ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 24.

KUNTZE. Io non vorrei che rimanesse senza una norma l'iscrizione dei pubblicisti che risiedono fuori del territorio della Repubblica, a meno che non si dovesse intendere che nella parola « giornalisti » di cui al capoverso dell'articolo 23 siano compresi i giornalisti professionisti e pubblicisti. Ma in questo caso si potrebbe senz'altro sopprimere l'articolo 25. Tuttavia questo sarebbe bene farlo risultare anche dai lavori preparatori.

BREGANZE, *Relatore*. L'osservazione dell'onorevole Kuntze è indubbiamente cospicua. A me sembrava che la dizione complessiva adottata per l'articolo 23, dove si parla del doppio elenco, rendesse applicabile alle due categorie il secondo comma dell'articolo 23. Però domando: Il secondo comma dell'articolo 23 parla degli albi professionali; ora, albo professionale si riferisce anche all'elenco dei pubblicisti? Se così non fosse, torna valida l'osservazione del collega Kuntze; bisogna, cioè, citare anche l'albo dei pubblicisti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Credo che l'articolo 25 possa essere soppresso, perché il suo contenuto lo si è già consacrato nell'articolo 23. Anche l'ultima perplessità che ha manifestato l'onorevole Breganze mi pare che non abbia ragione di essere, perché, quando si dice « albo professionale di Roma », si intende riferirsi all'albo dei giornalisti che contiene i due elenchi dei professionisti e dei pubblicisti, come è precisato nel primo capoverso dell'articolo 23, che noi intenderemmo approvare con

la proposta di emendamenti fatta dallo stesso onorevole Breganze.

**PRESIDENTE.** Bisognerebbe riportarsi alla formulazione dell'articolo 23, perché su quella si fonderebbe la proposta soppressiva.

**PINNA.** Questo chiarimento ci sorregge domani per l'interpretazione esatta.

**VALIANTE.** Io sono d'accordo con l'interpretazione che nell'albo professionale è compreso sia l'elenco dei professionisti sia quello dei pubblicisti. Però mi sorge il dubbio che per albo professionale s'intenda soltanto l'elenco dei professionisti. Quindi, si può considerare l'opportunità in sede di coordinamento di togliere il termine « professionale » all'ultimo comma dell'articolo 23.

**PRESIDENTE.** Mi pare valida l'osservazione del collega Valiante per quanto riguarda la forma; per quanto riguarda, invece, la sostanza un'interpretazione dubbia non vi può essere, perché l'albo si svolge in due elenchi, uno dei professionisti, l'altro dei pubblicisti. Rimane, però, valida, come dicevo, l'osservazione del collega Valiante sotto l'aspetto della forma.

**BREGANZE, Relatore.** Quindi è una soppressione collegata alla soppressione della parola « professionale » nel secondo comma.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 25.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26. Ne do lettura:

*Elenchi speciali.*

« All'albo dei giornalisti sono annessi oltre l'elenco dei pubblicisti, di cui all'articolo precedente, gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici ».

A quest'articolo il Comitato ristretto ha proposto le seguenti osservazioni ed i seguenti emendamenti:

« Eventuale sostituzione del termine: elenchi speciali, con il termine: registri speciali.

« Alla fine dell'articolo eliminare le parole: esclusi quelli sportivi, e cinematografici ».

« Aggiungere il seguente secondo comma:

« Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ri-

corso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine ».

**SCHIAVETTI.** Sono dell'avviso di mantenere la vecchia dizione dell'articolo, dipendendo tutto al più le parole « oltre l'elenco dei pubblicisti, di cui all'articolo precedente ».

**BREGANZE, Relatore.** Non sembrava opportuno usare il medesimo termine caratteristico dei due settori, professionisti e pubblicisti, per una categoria del tutto particolare. Perciò si additava — salvo che non vi fossero ragioni essenziali — la sostituzione della parola « elenchi » con l'altra « registri ». Tuttavia non è una questione di vita o di morte.

Per quanto concerne, invece, l'osservazione formulata testé dall'onorevole Schiavetti, in base alla quale occorrerebbe dipendere l'espressione « oltre l'elenco dei pubblicisti, di cui all'articolo precedente », mi pare che essa sia da considerare esatta, tanto è vero che io in precedenza avevo preso un appunto in tal senso anche se poi non l'ho tradotto in un emendamento formale.

Circa la soppressione delle parole finali del comma « esclusi quelli sportivi e cinematografici », il Comitato ristretto ha fatto proprio un emendamento proposto dall'onorevole Migliori, che ha in questo momento la massima libertà per sostenerlo. Penso, tuttavia, che la dizione originale sia abbastanza chiara.

Il Comitato ristretto, infine, ha suggerito di aggiungere un secondo comma inteso a chiarire quale deve essere l'organo competente a decidere sulla natura delle pubblicazioni ai fini dell'iscrizione o meno nei registri speciali.

**VALIANTE.** Non ne vorrei fare una particolare questione, ma soltanto ricordare che, dal punto di vista filologico, di solito l'elenco è qualcosa inserito nel registro. Ora, è strano che, di fronte ai due « elenchi » principali, dei professionisti e dei pubblicisti, debba esserci il « registro » dei giornalisti di nazionalità straniera, ecc. Penso che sarebbe più opportuno lasciare il termine di elenchi speciali.

**PRESIDENTE.** Anche perché il Comitato ristretto ha soltanto prospettato un dubbio. L'onorevole Schiavetti è d'accordo?

**SCHIAVETTI.** D'accordo.

**MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il Governo, in merito agli emendamenti proposti all'articolo 26; è del seguente parere. Non si opporrebbe, ove la Commissione insistesse, alla sostituzione delle

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

parole « elenchi speciali » con le altre « registri speciali ». È d'accordo circa la soppressione dell'espressione: « ...oltre l'elenco dei pubblicisti, di cui al precedente articolo, ... », che non avrebbe più ragione di essere. Non è d'accordo, invece, sulla soppressione delle parole « ...esclusi quelli sportivi e cinematografici ». Questo inciso, questa frase, infatti, non è stata introdotta per puro caso nel testo di questo articolo 26 del disegno di legge. Si è voluto, con essa, accentuare il fatto che per i giornali sportivi e cinematografici non si deve creare un'eccezione, ma si deve pretendere che siano diretti da giornalisti professionisti. E, questo, proprio per l'importanza che, soprattutto i giornali cinematografici, vengono ad assumere nella vita moderna.

Quindi, il Governo prega la Commissione di non insistere nel proporre questa soppressione dell'espressione « esclusi quelli sportivi e cinematografici ».

MIGLIORI. Rileggendo meglio il testo di questo articolo 26 — dato che, lo devo confessare, la mia memoria rispetto ai lavori in sede di Comitato ristretto, dopo la parentesi delle vacanze estive, non è molto perfetta! — mi pare che questa espressione venga proprio incontro alla esigenza di creare anche per i periodi sportivi e cinematografici, direttori che abbiano particolare competenza. Che cosa, infatti, s'intende dire con quanto è scritto? Che il direttore deve essere giornalista professionista. Quindi, non si devono escludere dai registri perché devono diventare dei professionisti normali.

Io ho sempre pensato che quando si parla di registri nei quali vengono messi questi aggregati, ci si riferisce a persone che, pur non esercitando l'attività di giornalista, tuttavia assumono la qualifica di direttore responsabile di giornali o riviste, di carattere tecnico, ecc. Cioè, ci sono studiosi i quali conoscono la tecnica e non veri e propri giornalisti. Fuorché nel caso dei tecnici cinematografici perché, questi, devono essere giornalisti, di regola, dei giornalisti comuni. E, questi, sono esclusi dal registro.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questa precisazione è stata fatta proprio per evitare che nella frase generica: « ...periodici o riviste di carattere professionale o scientifico... » fossero inclusi, in sede interpretativa, anche i giornali sportivi e cinematografici. Ora, ad evitare qualsiasi discussione lo si è voluto, appunto, precisare. Ed io pregherei che questa precisazione fosse mantenuta.

BERLINGUER. In realtà si rende necessario precisare; specialmente per quanto riguarda i giornali sportivi che sono più numerosi di quelli cinematografici ed hanno un'enorme diffusione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quelli sportivi potrebbero essere considerati giornali tecnici e, quindi, si potrebbe arrivare, sempre, ripeto, in sede di applicazione e di interpretazione, a considerare i giornali sportivi in genere come giornali tecnici, per cui il direttore può anche essere il giornalista non professionista e iscritto semplicemente nell'elenco speciale.

PRESIDENTE. Se mi è permesso, vorrei dire che il testo governativo mi sembra chiaro.

SCHIAVETTI. Ci troviamo qui davanti a due distinte questioni, una di sostanza ed una, chiamiamola così, filologica. Sulla prima sembra che la Commissione sia unanimemente d'accordo, per cui si ritiene che i giornalisti sportivi e quelli cinematografici non debbano costituire una sezione a parte, ma essere semplicemente dei giornalisti in generale. Vi è poi l'altra, una distinzione direi di stile, perché in realtà l'espressione « giornali sportivi e cinematografici » è un po' lontana e si riferisce ad una situazione precedente. Ma, dal punto di vista linguistico mi sembra perfetta la dizione « esclusi quelli sportivi e cinematografici ». Per me, quindi, è questo un articolo che potrebbe andare benissimo.

BREGANZE, *Relatore*. Anch'io devo ripetere la confessione dell'onorevole Migliori; le recenti vacanze estive hanno forse inciso un poco sulla nostra memoria per cui non sembra ci ricordiamo perfettamente quelli che sono stati i risultati e le conclusioni cui era pervenuto nei suoi lavori il Comitato ristretto. Mi pare, tuttavia, di poter ricordare che esso abbia ritenuto che, per le pubblicazioni di carattere sportivo e cinematografico, fosse opportuno venisse usato un trattamento particolare. Riconosco, però, sentite le osservazioni del Governo e quelle testé fatte dal collega onorevole Schiavetti, anche se questo, naturalmente, non impegna la nostra Commissione, che questa particolare situazione che noi avevamo adombrato non ha ragione di esistere ed è buona cosa che i giornalisti sportivi e cinematografici abbiano a rientrare nell'elenco. Noi, qui, avendo aderito a sopprimere le parole « oltre l'elenco dei pubblicisti di cui all'articolo precedente », implicitamente ammetteremmo che questo elenco-registro speciale fosse genericamente collegato all'albo. Ritengo, però, che questo ultimo

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1962

debba riferirsi soltanto a giornalisti professionisti. Se è così occorrerebbe noi dicessimo, dopo le parole del terzo rigo: « giornalisti professionisti ». Mi pare che non si configurerebbero in un elenco speciale i giornalisti stranieri.

Non so se rendo bene l'idea; non mi nascondo che non rientra nella buona tecnica legislativa una proposta fatta in questo modo, ma è una domanda, la mia, che devo porre alla competenza dell'onorevole Schiavetti; se sia esatta, cioè, questa mia interpretazione. Vale a dire, se è opportuno creare registri speciali. Questi, mi pare, debbono riflettere i professionisti, non i pubblicisti. Nel testo governativo era pacifico che si riferiva soltanto, questa dizione, ai professionisti. Domando, oggi, a me stesso, se sia esatta l'osservazione che dinanzi facevo e se, laddove si voleva fare elenchi speciali, si intendeva dire elenchi speciali di giornalisti professionisti.

Se così è, occorre che aggiungiamo l'aggettivo « professionisti »; se non è così, possiamo lasciare tranquillamente il testo senza aggettivazione.

BERLINGUER. L'articolo nella prima parte si riferisce ai professionisti e debbono essere inclusi nei professionisti anche i giornalisti sportivi e cinematografici. Sarebbe bene chiarirlo. Se si volesse invece ricorrere soltanto a un criterio interpretativo, ricordo che il Presidente Leone in una discussione in aula diede atto in verbale che l'Assemblea interpretava un determinato articolo in un certo senso. Quindi, anche una dichiarazione a verbale del nostro Presidente su questa interpretazione potrebbe essere utile ai fini dell'applicazione della legge. Ma forse è preferibile mutare questo testo e aggiungere l'aggettivo « professionisti », ivi compresi quelli sportivi e quelli cinematografici.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire che, data l'interpretazione unanime della Commissione, si può fare a meno dell'emendamento.

Rimarrebbe, perciò, soltanto l'ultimo emendamento:

« *Aggiungere il seguente comma:*

« Quando si controverte sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente su ricorso dell'interessato il Consiglio nazionale dell'Ordine ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non sarei d'accordo su questo emendamento proposto dal comitato, perché mi pare che attribuire al Consiglio nazionale il potere di decidere irrevocabilmente, in una

solo istanza, sia un po' eccessivo. Salteremmo, senza giustificato motivo, un altro grado di giurisdizione, per così dire, che è quello del Consiglio dell'ordine, il quale ha l'obbligo della tenuta dell'albo. Quindi, mi parrebbe che sia più giusto che il ricorso sia fatto prima di tutto al Consiglio dell'ordine regionale o interregionale che ha cura dell'albo e che, se mai, in sede di appello si possa anche ricorrere al Consiglio nazionale.

VALIANTE. Ma è il Consiglio dell'ordine quello che dice se si tratta di professionista o pubblicista. Poi non credo che qui possiamo riferirci a gradi di giurisdizione. È una valutazione sul contenuto tecnico dell'attività del giornalista.

BERLINGUER. Potrebbero esserci delle esclusioni personali.

COMANDINI. Io sono dell'opinione che si tratta di un diritto soggettivo.

GUERRIERI. Allora può intervenire anche l'autorità giudiziaria.

VALIANTE. Io condivido l'emendamento del Comitato ristretto. Siccome la polemica avviene col consiglio regionale nel quale il giornalista ha diritto di essere iscritto, è naturale che il giudice che può definire questa attività sia quello superiore, cioè il Consiglio nazionale.

BREGANZE, *Relatore*. Io insisto per la formula del Comitato ristretto.

COMANDINI. Anche io.

PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo si è espresso in quel senso, mettiamo in votazione l'articolo 26 così formulato:

« All'albo dei giornalisti sono ammessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera e di coloro che, pur non esercitando attività di giornalisti, assumono la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi o cinematografici.

Quando si controverte sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'ordine ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura:

*Iscrizione nell'albo dei professionisti.*

« Per l'iscrizione nell'albo è necessario avere compiuto i 21 anni, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 31 e 32.

La iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente il richiedente può ricorrere al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione ».

BREGANZE, *Relatore*. Nella relazione iniziale ed in quella che ebbi occasione di ripetere nel mese di maggio di quest'anno ho fatto presente come da più parti sia stata prospettata la preoccupazione se non sia necessario di porre fra le condizioni l'iscrizione all'albo dei professionisti quella di richiedere al candidato il possesso di un diploma di laurea o quanto meno di scuola media superiore.

Questo problema oggi si inserisce a questo punto. Devo aggiungere che a proposito di questo articolo il collega Pintus, purtroppo assente perché impegnato nella Commissione esteri, aveva presentato un suo emendamento. Ma a parte la sua mancata presenza alla seduta, il problema in sé e per sé rimane. Noi, infatti, ci eravamo riservati di esaminare il *locum materiae*, per cui dovremmo oggi esaminare se sia il caso di stabilire per l'iscrizione all'albo dei professionisti il requisito del possesso del diploma di laurea o di quello di scuola media superiore.

Il tema è troppo importante per poterlo risolvere in questa seduta e i pareri dei rappresentanti della categoria sono diversi. Per parte mia, sarei dell'avviso che sarebbe buona cosa introdurre almeno la necessità del possesso di un diploma di scuola media superiore non perché esso da solo possa rappresentare prova di cultura, ma quanto perché dovrebbe essere una garanzia di uno studio attuato — come dice Carnelutti — e, quindi, di una formazione che, se pure non specifica, serva tuttavia a garantire quel grado di cultura che è desiderabile.

Data l'importanza del problema, si tratterà di vedere se non sia il caso di accantonare per il momento l'articolo 27 e seguenti (per lo meno fino all'articolo 34) per considerare l'eventualità della presentazione di emendamenti formali atti a facilitare la nostra discussione. Una volta risolto questo tema, sono certo che l'esame del provvedimento procederà con adeguata speditezza.

PRESIDENTE. Una volta posto il problema, questo diventa uno dei più complessi fra quanti se ne pongono alla Commissione, anche perché una soluzione diversa da quella prospettata dal disegno di legge sarebbe certamente sconvolgitrice, anche se beneficamente sconvolgitrice, dell'attuale ordine di cose.

Non so, in questo momento, se gli onorevoli commissari siano preparati ad affrontare un problema che mi pare estremamente scottante e se non sia il caso, come giustamente proponeva l'onorevole Relatore, di accantonare per il momento l'articolo 27.

SCHIAVETTI. La questione del titolo di studio deve senza dubbio essere inserita nell'articolo 27, che si riferisce ai requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo dei professionisti.

Nel testo governativo all'articolo 31 si parla di registro dei praticanti. A questo proposito mi pare che sorga una questione: il periodo di praticantato deve essere concesso solo sulla base della presentazione del titolo di studio oppure no? Per questo motivo mi pare che sia giusto inserire il problema nell'articolo 27 ora dinanzi al nostro esame.

Sono d'accordo poi con l'opinione del Presidente e del Relatore sulla necessità di accantonare per ora l'esame dell'articolo 27 e di rinviare il seguito della discussione — considerato che l'odierna seduta è stata tenuta ai margini della fine settimana parlamentare con pericolo di vederla deserta — ad una successiva riunione, proprio per rispetto alla assiduità dei colleghi ai lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11,15.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI